

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI RELATIVO AL MMN.  
11250 CONCERNENTE IL NUOVO REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI  
COMUNALI IN AMBITO SOCIALE DELLA CITTÀ DI LUGANO

---

Lugano, 19 settembre 2023

All'Onorando  
Consiglio Comunale  
6900 Lugano

Onorevole Signora Presidente,  
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

il presente rapporto vi invita ad accogliere il messaggio municipale no. 11250 del 21 luglio 2022 concernente il nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, con sei emendamenti volti a rendere più efficace il Regolamento in questo difficile momento socioeconomico.

Nel rapporto si ripercorre la discussione politica avuta e vengono inserite le precisazioni fatte nell'audizione del 25 ottobre 2022 dell'On. Lorenzo Quadri (Municipale), della Sig.ra Sabrina Antorini Massa (direttrice Divisione Socialità), del Sig. Davide Restelli (collaboratore Divisione Socialità) e del Sig. Alessandro Delorenzi (collaboratore Divisione Socialità), come pure le risposte del Municipio alle domande e proposte della Commissione delle Petizioni.

### **Sommario**

- 1. Studio Tiresia sulla povertà fondato sui dati 2016.**
- 2. Strategia attuale contro la povertà.**
- 3. Discussione in Consiglio Comunale del 19 dicembre 2022.**
- 4. Adeguamento municipale dei limiti di reddito per le prestazioni sociali del 22 dicembre 2022.**
- 5. Proposta della Commissione delle Petizioni sui limiti di reddito del 14 gennaio 2023.**
- 6. Proposta della Commissione delle Petizioni di introdurre nuovi aiuti del 14 gennaio 2023, risposta del Municipio del 16 febbraio 2023 e nuova proposta della Commissione delle Petizioni del 28 marzo 2023.**
- 7. Proposta della Commissione delle Petizioni sulla sostanza attiva per accedere alle prestazioni del 14 gennaio 2023.**
- 8. Incontro tra la Commissione delle Petizioni e una rappresentanza del Municipio del 25 aprile 2023; Due proposte della maggioranza della Commissione del 25 aprile 2023 in merito alle spese energetiche e ai premi cassa malati; Preavviso giuridico della Divisione Affari Giuridici del 5 giugno 2023; Proposte della Commissione delle Petizioni del 20 giugno 2023 in merito alle prestazioni sociali; Lettera del Municipio alla Commissione delle petizioni del 25 agosto 2023.**
- 9. Conclusioni e dispositivo di voto.**

## **1. Studio Tiresia sulla povertà fondato sui dati 2016**

Lo studio Tiresia sulla povertà a Lugano del marzo 2021 è probabilmente nato vecchio, essendo fondato su dati fiscali 2016: esso non può evidentemente considerare gli effetti della crisi economica attuale in cui i salari arrancano a fronte dell'inflazione e i premi per la cassa malati crescono in modo importante. Preoccupa molto il fatto che in base allo studio Tiresia il 5% dei nuclei famigliari (soprattutto famiglie monoparentali, ma anche persone che vivono sole) non raggiunga il minimo vitale dopo l'intervento delle prestazioni sociali di legge.

Il Consiglio di Stato nella risposta del 18 maggio 2022 all'interrogazione n. 31.22 indica che il problema tocca quasi 1'300 famiglie in Ticino (la metà monoparentali) ed il 3.5% dei minorenni (dati 2020). In Gran Consiglio è pendente l'iniziativa parlamentare generica 747 del 20 giugno 2022 che chiede al Cantone di aumentare gli assegni famigliari per togliere dalla povertà e dall'assistenza tutte le famiglie con figli minorenni: il Consiglio di Stato ha recentemente annunciato la presentazione di un messaggio su questo scabroso problema. Nella risposta del 29 agosto 2022 all'interrogazione no. 1286 il Municipio di Lugano precisa come la percentuale dei minorenni toccati dalla povertà in Ticino nel 2021 è leggermente diminuita (al 3.3%) e che non è possibile conoscere la percentuale dei minorenni che vivono nella povertà a Lugano.

Da segnalare che lo studio Tiresia ha spinto ad introdurre nel Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale della Città di Lugano una misura per sostenere la formazione e il perfezionamento professionale (art. 11 bis nuovo): invero la portata di questa nuova misura risulta ridimensionata dal recente aumento dell'età massima dei richiedenti - portata da 40 anni a 55 anni - per poter beneficiare di assegni cantonali di studio per la formazione professionale ed il perfezionamento linguistico, che è entrata in vigore dal 1. settembre 2022.

## **2. Strategia attuale contro la povertà**

Chiaramente va sottolineato come il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale della Città di Lugano non può avere un impatto tale da togliere le persone dalla povertà, essendo la media degli aiuti erogati inferiore a fr. 1'000.- annui (il massimo è di fr. 3'000.-): vedi i dati a pagina 3 del messaggio. Per il 2022 i dati sono in linea con il 2021.

Il Municipio nella risoluzione del 22 dicembre 2022 ha inoltre ricordato come sono stati calcolati i nuovi limiti di reddito disponibile nel messaggio municipale no. 11250:

*“Lo scopo del Regolamento è quello di essere complementare e non di sostituirsi ad altre prestazioni, di riflesso i limiti di reddito disponibile del Regolamento si posizionano sopra al fabbisogno LAS (assistenza), ma sotto al fabbisogno LAPS (AFI e API). Per farlo viene calcolata la mediana su ogni singola UR ed in seguito aggiunta una % per la maggiorazione.*

*Il calcolo tecnico per l'UR composta da una persona si fissa a fr. 16'396.- di conseguenza si era proposto fr. 16'500.-, che è quello che si avvicinava di più con un arrotondamento verso l'alto, va sottolineato che anche su tutte le altre UR è stato fatto lo stesso esercizio, di fatto aumentandole tutte proprio per andare in contro alle famiglie con figli (categoria spesso in difficoltà). Globalmente i nuovi limiti proposti andavano a migliorare del 4.1% le situazioni.”*

Il Municipio ha fornito alla Commissione, con risoluzione del 22 dicembre 2022, i seguenti dati sulle prestazioni coperte dal Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale:

- . spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi (affitti arretrati, conguagli spese accessorie e depositi di garanzia) equivalente al 17% delle domande;
- . spese per la salute e odontoiatriche (spese mediche, spese dentistiche per adulti e bambini; franchigie, conteggi prestazioni, ecc.) equivalente al 22% delle domande;
- . spese per le attività a pagamento in ambito scolastico (tasse scolastiche, materiale scolastico, partecipazione scuole montane) equivalente all'8% delle domande;
- . spese per la partecipazione di bambini e adolescenti a colonie riconosciute sulla base della legge cantonale (colonie estive ed invernali, campi di allenamento, ecc.) equivalente al 3% delle domande;
- . spese per servizi funebri e di sepoltura equivalente all'11% delle domande;
- . spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali (AIL, assicurazioni varie, abbonamenti mezzi di trasporto, tasse sociali sportive, rimborso estratto del casellario giudiziale per programmi AUP, trasloco, ecc.) equivalente al 39% delle domande.

Finanziariamente parlando la partita contro la povertà a Lugano si gioca innanzitutto a livello di adeguamento delle rendite federali AVS, delle prestazioni complementari federali AVS/AI e delle prestazioni cantonali LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, che si prefigge di garantire il minimo vitale a tutte le unità di riferimento del Cantone tramite vari tipi di assegni famigliari, assegni di studio, riduzione dei premi assicurazione malattia, sussidi per le rette dei nidi), ma anche delle misure della Legge cantonale per il rilancio sull'occupazione e degli interventi di promozione della formazione professionale, che hanno come obiettivo di evitare la caduta nell'assistenza di giovani, adulti, famiglie tradizionali e famiglie monoparentali, anziani e invalidi.

A livello comunale nella lotta alla povertà è molto importante quanto fa la Città tramite i suoi servizi:

- . per creare occasioni di occupazione/tirocinio/stage;
- . per ampliare i servizi extrascolastici;
- . per offrire alloggi accessibili;
- . per aiutare le persone a gestire il loro budget;
- . per evitare l'indebitamento, per offrire supporto agli aventi diritto nella richiesta di prestazioni sociali cantonali e federali (e anche presso enti privati).

### **3. Discussione in Consiglio comunale del 19 dicembre 2022**

A livello politico nella seduta del Consiglio Comunale di Lugano del 19 dicembre 2022 nell'ambito della discussione sul preventivo 2023 numerosi Consiglieri Comunali hanno richiesto un maggior intervento della Città contro la povertà: la maggioranza ha auspicato uno sviluppo del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale per avere un intervento tempestivo e mirato (opzione preferita rispetto alla creazione di nuove basi legali).

### **4. Adeguamento municipale dei limiti di reddito per le prestazioni sociali del 22 dicembre 2022**

Il Municipio di Lugano, con risoluzione del 22 dicembre 2022, ha deciso di adeguare del 2.5% (aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo a novembre 2022) al 1. gennaio 2023 gli importi dell'art. 6 del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, che danno accesso alle prestazioni.

### **5. Proposta della Commissione delle petizioni sui limiti di reddito del 14 gennaio 2023**

La Commissione ha proposto al Municipio il 14 gennaio 2023 di integrare gli importi esistenti (adeguati al 2.5% dal Municipio dal 1. gennaio 2023) e di mantenere gli importi esistenti per le persone sole nell'art. 6 cpv. 1 del Regolamento che verrà sottoposto al voto del Consiglio comunale:

#### ***Art. 6 cpv. 1***

***Il limite di reddito disponibile residuale (in CHF/annuo) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali tiene conto del numero di persone per unità di riferimento, come segue:***

***1 persona: 17'425***

***2 persone: 25'625***

***3 persone: 30'750***

***4 persone: 35'875***

***5 persone: 41'000***

***6 persone: 45'100***

***7 persone: 49'200***

In data 16 febbraio 2023 il Municipio ha preso di posizione sulla proposta del 14 gennaio 2023 della Commissione delle Petizioni come segue:

*“Non ci sono particolari osservazioni in merito, può essere applicato con gli importi citati.”.*

**6. Proposta della Commissione delle Petizioni di introdurre nuovi aiuti del 14 gennaio 2023 e risposta del Municipio del 16 febbraio 2023 e nuova proposta della Commissione del 28 marzo 2023**

L'adeguamento degli importi dell'art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale è una misura certamente utile, ma che non permette di affrontare compiutamente la situazione socioeconomica.

La Commissione delle Petizioni è ovviamente preoccupata dall'aumento medio del +9.2% dei premi cassa malati in Ticino nel 2023: quest'ultima voce non è compresa nell'indice nazionale dei prezzi al consumo, in quanto rispecchia soprattutto la quantità di volumi di prestazioni sanitarie consumate che non sono coperte dal finanziamento pubblico e rimangono pertanto a carico degli assicurati.

Oggi l'intervento del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale per il pagamento di premi cassa malati è possibile: si tratta tuttavia di un intervento volto ad evitare che una persona diventi morosa rispetto alla cassa malati, che deve essere unico e risolutivo.

La Commissione delle Petizioni è pure preoccupata dall'aumento dei prezzi dell'energia. Il Municipio ha pure confermato che il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale consente di coprire le fatture dell'elettricità, soprattutto quando le stesse sono elevate e rappresentano un onere gravoso per l'economia domestica. L'aiuto deve tuttavia essere considerato unico e risolutivo.

Raccogliendo le preoccupazioni emerse dai Gruppi in Consiglio Comunale nella seduta del 19 dicembre 2022, la Commissione delle Petizioni il 14 gennaio 2023 proponeva al Municipio e ai Gruppi in Consiglio Comunale di introdurre un emendamento per fare in modo che il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale possa aiutare le persone sole e le famiglie che si trovano nel ceto medio-basso, sia nel pagamento dei premi cassa malati (assicurazione malattia obbligatoria), sia nel pagamento delle fatture dell'elettricità/gas domestiche.

La formulazione del nuovo art. 2 cpv. 3 era la seguente:

*Le prestazioni comunali coprono il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria e delle spese energetiche domestiche. Il Municipio valuta annualmente l'impatto finanziario del capoverso e informa il Consiglio Comunale sulla sua applicazione nell'ambito dei consuntivi.*

In data 16 febbraio 2023 il Municipio ha preso posizione sulla proposta del 14 gennaio 2023 della Commissione delle Petizioni come segue:

*“Aggiungendo all'art. 2 il cpv. 3 come indicato, si snaturerebbe la filosofia del Regolamento che resta quello di sostenere le persone che si trovano in una situazione di momentanea difficoltà; le spese indicate nel nuovo paragrafo sono ricorrenti e sono già riconosciute in altri ambiti di aiuto (riduzione del premio Lamal, assegni figli integrativi, assegni prima infanzia e assistenza). Di conseguenza riconoscerle tramite Regolamento porrebbe un problema a livello di applicabilità oltre che confusione nell'utenza che non saprebbe a quale strumento far capo.*

Si pongono dei problemi di ordine finanziario, infatti dallo studio povertà eseguito con dati fiscali 2016, emergeva che vi era un rischio di povertà del 5% della popolazione. Tradotto in cifre, ca. 3000 unità di riferimento (UR) a Lugano potevano essere a rischio povertà.

AIL dal 2023 ha maggiorato il costo elettricità del 30% ca. sulla fattura finale, di conseguenza il costo medio per economia domestica passerà da ca. fr. 800.- annui del 2022 a ca. fr. 1'200.- annui per il 2023 (dati statistici AIL).

- **Energia domestica - impatto**

Introducendo un aiuto sulla spesa legata all'elettricità, come indicato nell'art. 2 cpv.3, si rischierebbe che ca. 3000 potenziali UR potrebbero chiedere un aiuto per le citate spese per importi di circa fr. 1200.- annuali; in tal caso l'impatto finanziario sarebbe di ca. fr. 3'600'000.-.

Inoltre anche i beneficiari di assistenza (ca. 1400) potrebbero chiedere la differenza tra il forfait di fr. 60.- mensili riconosciuti per le spese elettriche e la differenza della fattura AIL. Quindi si avrebbero potenziali 1400 richieste per fatture ammontanti a ca. fr. 480.- annuali, per un totale di ca. fr. 600'000.-.

- **Premi dell'assicurazione malattia obbligatoria - impatto**

Partendo dalle 3000 UR che dallo studio precedentemente citato potrebbero essere a rischio povertà, occorre prima di tutto tradurre le UR in persone, visto che l'eventuale riconoscimento del premio di cassa malati obbligatoria è a persona e non ad economia domestica.

Mediamente sappiamo che una UR corrisponde statisticamente a ca. 1.52 persone, di conseguenza si può stimare che 3000 UR corrispondano a circa 4500 persone.

Vi sono altri fattori da tenere in considerazione, come la riduzione del premio cassa malati (RIPAM). Mediamente nel 2021 il sussidio cassa malati medio ammontava a fr. 262.50, se si considera che il premio medio cassa malati nel 2021 era ca. fr. 352.-, ne conseguiva che il rapporto tra il sussidio erogato e premio medio era ca. del 75% (dati ripresi da IAS).

Questo significa che con il sussidio cassa malati (RIPAM) mediamente si copre il 75% del premio, quindi il 25% circa resta comunque a carico dell'assicurato.

Circa 3000 UR - probabilmente le medesime che chiederebbero per l'elettricità - potrebbero accedere all'aiuto sul pagamento del premio mensile della cassa malati per la quota non coperta dal sussidio cassa malati (RIPAM).

I dati in merito al sussidio medio erogato per il 2023 non sono ancora noti, tuttavia il rapporto di sussidiarietà tra RIPAM e premio medio della cassa malati resterà più o meno invariato attestandosi attorno a circa il 75%.

In considerazione del fatto che nel 2023 il premio medio della cassa malati si attesta a fr. 396.- (dati IAS), mantenendo invariata la % di sussidiarietà 75% - 25%, il premio rimanente a carico dell'assicurato ammonterebbe a circa fr. 100.- mensili.

Ne consegue che ca. 3000 UR, composte da 4500 persone circa, potrebbero chiedere il riconoscimento della differenza di fr. 100.- mensili per l'intero anno civile.

L'impatto di tale misura porterebbe al riconoscimento annuo per persona di ca. fr. 1'200.-, che moltiplicati alle 4500 persone avrebbero un impatto finanziario di ca. fr. 5'400'000.-.

*Vi sono inoltre persone che beneficiano di aiuti assistenziali per importi inferiori a fr. 300.- mensili. Normalmente si tratta di persone che hanno un integrativo sulle entrate. In caso di aggiunta del paragrafo citato, con il riconoscimento del premio cassa malati, si assisterebbe ad un riversamento provvisorio delle persone beneficiarie di prestazioni assistenziali (PA) che ricevono importi di poco conto, verso il Regolamento Comunale, questo per un breve lasso di tempo, perché raggiunto il massimale sarebbero costretti a ritornare in assistenza. Durante la loro uscita dall'assistenza perderebbero di fatto alcune peculiarità che hanno le persone in assistenza (percorsi di reinserimento, facilitazioni a copertura di prestazioni speciali e ai rimborsi delle partecipazioni). Questo avrebbe un impatto di ca. fr. 100'000.-- annui.*

*Inoltre, a causa dei limiti del regolamento stesso (vedi art. 7), per talune situazioni si rischierebbe di intervenire fino al massimale previsto per anno civile, per poi dirottare le persone verso altre prestazioni che già tengono conto della spesa energetica e dei premi cassa malati.*

### **Conclusioni**

*A titolo generale introdurre aiuti già esistenti sotto forma di sussidio da parte di prestazioni Cantonali giuridicamente è in contrasto con l'art. 4 lett. e), oltre che con l'art. 1.*

*Non da ultimo ci sarebbero da considerare anche le risorse da mettere in campo per la gestione di questo cambiamento, che comporterebbe un lavoro amministrativo importante, quindi l'assunzione da 2 a 4 unità amministrative, con un impatto stimato, contributi compresi, di altri fr. 150'000.- fino a fr. 300'000.- circa.*

*L'impatto finanziario finale stimato per l'aggiunta del cpv 3 all'art. 2 sarebbe indicativamente a **oltre 10 milioni di franchi annui e comunque si tratta probabilmente di una stima al ribasso.** Per i motivi citati si invita la Commissione a non voler introdurre il cpv. 3 come proposto.*

La Commissione delle petizioni in data 28 marzo 2023, viste le indicazioni del Municipio e della maggioranza dei Gruppi che si sono riuniti nelle precedenti settimane decideva di mantenere unicamente la proposta di modifica relativa alla copertura delle spese energetiche, per limitare l'impatto finanziario (4.2 milioni di franchi annui). Si trattava di una misura anticrisi importante per le cittadine e i cittadini luganesi colpiti da importanti aumenti energetici e che non pone problemi di coordinamento con le politiche sociali cantonale e federale. La misura doveva essere votata di anno in anno dal Consiglio Comunale nell'ambito del preventivo: non aveva quindi carattere definitivo. L'obiettivo era di tener conto della situazione dei prezzi dell'energia e della situazione finanziaria della Città:

### *Art. 2, cpv. 3 (nuovo)*

*Le prestazioni comunali coprono il pagamento delle spese energetiche domestiche. Il Municipio indica l'impatto finanziario della misura nel consuntivo della Città. Nell'ambito del preventivo della Città il Consiglio Comunale decide sullo stanziamento annuale delle risorse a disposizione per la misura.*

## **7. Proposta della Commissione delle petizioni sulla sostanza attiva per accedere alle prestazioni del 14 gennaio 2023**

La Commissione delle Petizioni ha chiesto al Municipio come mai si è introdotta la lettera f nell'art. 4, la quale prevede che le persone che fanno richiesta per un importo inferiore al 30% della loro sostanza attiva indicata nell'ultima dichiarazione di imposta non hanno diritto alle prestazioni. La Commissione delle Petizioni ha ricevuto la seguente risposta con risoluzione municipale del 21 dicembre 2022:

*"Per quanto concerne l'art. 4 lettera f, occorre precisare che quasi la totalità delle persone che fanno richiesta al Regolamento non dispongono di sostanza attiva, negli anni casi che hanno avuto questo tipo di situazione sono stati pochissimi. Questo articolo è stato proposto perché si voleva evitare che vi fossero situazioni dove a fronte di una tassazione con sostanza attiva si potesse comunque accedere al Regolamento anche per chiedere un importo esiguo. Questo articolo permette di evitare che lo strumento del Regolamento venga utilizzato come mezzo di risparmio. Riportiamo di seguito un esempio che meglio spiega il concetto:*

- *Persona che ha un reddito che rientra nei parametri del Regolamento ed ha una sostanza attiva fr. 4'500.-.*
- *Intervento richiesto tramite regolamento fr. 190.- a copertura di una partecipazione assicurazione malattia.*
- *Applicando l'articolo, l'intervento tramite Regolamento non sarebbe possibile perché la spesa richiesta (fr. 190.-) è più bassa del 30% della sostanza (30% di fr. 4500.- = fr. 1'350.-), quindi la persona avrebbe dovuto attingere alla sostanza a copertura della fattura.*
- *Il medesimo caso, se avesse chiesto un intervento per una fattura per il conguaglio riscaldamento di fr. 1'900.-, l'intervento sarebbe stato possibile in quanto la spesa richiesta avrebbe superato il 30% della sostanza."*

La Commissione delle Petizioni riteneva che nella sostanza attiva vi possa essere un veicolo usato a scopi professionali e che l'ultima dichiarazione di imposta possa configurare anche una situazione patrimoniale radicalmente mutata per la persona che richiede le prestazioni. La Commissione proponeva pertanto lo stralcio della lettera f dell'art. 4.

In data 16 febbraio 2023 il Municipio ha preso di posizione sulla proposta del 14 gennaio 2023 della Commissione delle Petizioni come segue:

*"Occorre precisare che la quasi totalità delle persone che fanno richiesta al Regolamento non dispongono di sostanza attiva. Negli anni i casi che hanno avuto questo tipo di situazione sono stati pochissimi. Questo articolo è stato proposto perché si voleva evitare che vi fossero situazioni dove a fronte di una tassazione con sostanza attiva si potesse comunque accedere al Regolamento anche per chiedere un importo esiguo. Questo articolo permette di evitare che lo strumento del Regolamento venga utilizzato come mezzo di risparmio. Riportiamo di seguito un esempio che meglio spiega il concetto:*

- *Persona che ha un reddito che rientra nei parametri del Regolamento ed ha una sostanza attiva fr. 4'500.-. Intervento richiesto tramite regolamento fr. 190.- a copertura di una partecipazione CM.*

- *Applicando l'articolo l'intervento tramite Regolamento non sarebbe possibile perché la spesa richiesta (fr. 190.-) è più bassa del 30% della sostanza (30% di fr. 4500.- = fr. 1'350.-), quindi la persona avrebbe dovuto attingere alla sostanza a copertura della fattura.*
- *Il medesimo caso, se avesse chiesto un intervento per una fattura per il conguaglio riscaldamento di fr. 1'900.-, l'intervento sarebbe stato possibile in quanto la spesa richiesta avrebbe superato il 30% della sostanza.*

### **Conclusioni**

*Per i motivi citati si invita la Commissione a voler mantenere l'art. 4 lettera f proprio per disporre di uno strumento giuridico valido ed evitare che vi siano degli abusi (persone che potrebbero sostenere la spesa tranquillamente senza un grande impatto finanziario sulla propria situazione finanziaria e che potrebbero fare a meno dell'aiuto tramite Regolamento)."*

La Commissione delle Petizioni in conclusione in data 28 marzo 2023 ribadiva la proposta di stralcio dell'art. 4 lettera f, ritenendo che non rifletta necessariamente l'evoluzione della situazione del richiedente al 31 dicembre dell'anno oggetto della dichiarazione fiscale cresciuta in giudicato.

### **8. Incontro tra la Commissione delle Petizioni e una rappresentanza del Municipio del 25 aprile 2023; Due proposte della maggioranza della Commissione del 25 aprile 2023 in merito alle spese energetiche e ai premi cassa malati; Preavviso giuridico della Divisione Affari Giuridici del 5 giugno 2023; Proposte della Commissione delle Petizioni del 20 giugno 2023 in merito alle prestazioni sociali; Lettera del Municipio alla Commissione delle petizioni del 25 agosto 2023.**

In data 25 aprile 2023 la Commissione delle Petizioni ha incontrato una rappresentanza del Municipio, formata dall'On. Lorenzo Quadri, dalla direttrice della Divisione Socialità Sabrina Antorini Massa, dal responsabile servizi sostegno Davide Restelli e dal collaboratore Alessandro Delorenzi, che hanno formulato delle critiche alle proposte della Commissione delle Petizioni del 28 marzo 2023, che introducevano degli aiuti per la copertura delle spese energetiche (art. 2, cpv. 3 nuovo) e che stralciavano l'art. 4 lett. f.

Di particolare interesse la richiesta del Municipio di limitare l'aiuto delle spese energetiche al periodo critico e di evitare che la copertura integrale delle spese energetiche generi un meccanismo di spreco energetico antiecológico; la delegazione municipale criticava pure la collocazione formale dell'art. 2 cpv. 3 nuovo nel Regolamento sociale e la sua non chiara limitazione temporale. La delegazione municipale proponeva infine una riformulazione dell'art. 4 lett. f, che teneva conto unicamente della sostanza costituita da titoli e contanti al momento della richiesta, per evitare richieste non consone al Regolamento sociale.

La Commissione delle Petizioni teneva conto parzialmente delle critiche espresse dalla delegazione del Municipio e riformulava pertanto l'art. 2 cpv. 3 nuovo (formulando una proposta limitata a 3 anni in cui si andrebbe a coprire il 50% delle spese energetiche domestiche per le persone che rientrano nei limiti di reddito del Regolamento sociale) e l'art. 4 lett. f (accogliendo la controproposta municipale, che tiene conto solamente dei titoli e capitali posseduti dal richiedente l'aiuto sociale).

Una maggioranza commissionale formata dai commissari PLR, PS, Centro, Verdi e FA (assente giustificato il commissario MTL) decideva quindi di sostenere il nuovo compromesso, che per contro non otteneva l'appoggio dei commissari LEGA (assente giustificato il commissario UDC). La maggioranza commissionale ritiene peraltro che la copertura del 50% delle spese energetiche domestiche prevista dall'art. 2 cpv. 3 nuovo permetta di considerare in modo mirato l'aumento delle bollette energetiche nel 2023-2024-2025: aumento che è stato nel 2023 (rispetto al 2022) del 30% per le bollette dell'elettricità e del 40% per le bollette del gas.

Vedi <https://www.ail.ch/news-media/News/Rendiconto2021.html>

*News Ail, Rapporto annuale, tariffe e approvvigionamento, 1. settembre 2022: "A fronte di rincari sui mercati internazionali sia dell'elettricità sia del gas naturale, che nel corso dell'ultimo anno hanno raggiunto percentuali attorno al 2'000% (20 volte quindi il prezzo d'approvvigionamento di un anno fa), le tariffe per la nostra clientela conosceranno un aumento tra il 30 e il 40%. Questo aumento è quantificabile per una economia domestica di medie dimensioni (in appartamento) in circa CHF 200.- all'anno per quanto riguarda l'elettricità. Per il gas naturale a scopo riscaldamento, l'aumento effettivo sarà fortemente influenzato dalla temperatura ambientale. Le nuove tariffe dell'elettricità saranno in vigore dal 1° gennaio 2023 mentre quelle del gas naturale già a partire dal 1° ottobre 2022."*)

Il costo della nuova proposta di compromesso della Commissione all'art. 2 cpv. 3 nuovo scende pertanto da 4.2 milioni di franchi annui a 2.1 milioni di franchi annui per ognuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ad esso si aggiunge il costo di qualche unità amministrativa per la gestione delle domande.

Riportiamo i nuovi articoli, frutto del compromesso commissionale di maggioranza del 25 aprile 2023:

**Art. 2 cpv. 3 (nuovo)**

***Le prestazioni comunali coprono il pagamento del 50% delle spese energetiche domestiche per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il Municipio indica l'impatto finanziario della misura nel consuntivo della Città.***

**Art. 4 lett. f**

***f. persone che fanno richiesta per un importo inferiore al 30% rispetto a titoli/capitali attivi al momento della richiesta.***

La proposta dell'articolo 2 cpv. 3 veniva poi sottoposta dalla Commissione delle Petizioni alla Divisione Affari Giuridici, la quale criticava la collocazione nell'art. 2 del nuovo cpv. 3 che prevede il pagamento del 50% delle spese energetiche domestiche per gli anni 2023, 2024 e 2025: inoltre la stessa Divisione criticava la congruenza di questo aiuto strutturale nel regolamento stesso (in quanto regola prestazioni a carattere temporaneo e non ricorrenti) e indicava pure che le regole di accesso alla nuova prestazione non erano ben definite, infine criticava la retroattività per il 2023.

**Per risolvere la problematica giuridica sollevata dalla Divisione Affari Giuridici è impossibile emendare il Regolamento sociale, ma è necessario che i Consiglieri Comunali e i Gruppi politici propongano una mozione per creare un nuovo Regolamento ad hoc a copertura dell'aumento delle spese energetiche registrato nel 2023 e prevedibile anche per gli anni successivi.**

Tuttavia nel suo rapporto del 20 giugno 2023 la maggioranza della Commissione delle Petizioni proponeva di esplicitare che anche le spese energetiche private e le spese per l'assicurazione malattie di obbligatoria rientrano nel campo di applicazione del Regolamento sociale.

Pertanto la Commissione nel suo rapporto del 20 giugno 2023 proponeva i seguenti emendamenti:

- l'art. 2 (Campo di applicazione) viene completato introducendo il concetto delle spese energetiche per alloggio primario, delle spese per l'assicurazione malattie obbligatoria; inoltre si è provveduto a migliorare la formulazione di altre prestazioni;
- all'art. 9 (Spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggio) viene inserito il contributo per le spese energetiche per l'abitazione primaria;
- all'art. 10 (Spese per la salute e odontoiatriche) viene inserito il contributo per le spese per i premi per l'assicurazione malattie obbligatoria.

Come indicato dal Municipio nella risposta del 22 dicembre 2022 alle domande del 29 novembre 2022 della Commissione delle Petizioni, vi sono già stati dei casi di intervento per il pagamento di premi cassa malati e per bollette energetiche, ritenuto che l'aiuto erogato va considerato unico e risolutivo (e non ricorrente): pertanto si tratta di un inserimento giustificato, affinché il Regolamento sociale sia trasparente. In linea di principio l'impatto finanziario non muta rispetto a quanto proposto dal messaggio municipale.

***Art. 2 cpv. 1***

*Le prestazioni comunali sono destinate a coprire bisogni puntuali e si compongono in particolare di contributi per le seguenti spese:*

- a. *per l'abitazione primaria, per il deposito di garanzia per la locazione dell'abitazione primaria e per le spese energetiche dell'abitazione primaria;*
- b. *per prestazioni di cura e per premi dell'assicurazione malattie obbligatoria;*
- c. *per prestazioni prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche;*
- d. *per la partecipazione di minorenni a colonie, corsi estivi e doposcuola;*
- e. *per servizi funebri e sepoltura;*
- f. *per eventi straordinari e altri bisogni puntuali;*
- g. *per formazione e perfezionamento professionale.*

***Art. 9***

***Spese per l'abitazione primaria, deposito di garanzia per la locazione dell'abitazione primaria e spese energetiche dell'abitazione primaria***

1. *Riservata la natura puntuale delle prestazioni in ambito sociale e tenuto dei massimali degli affitti riconosciuti dalla Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali ( Laps), il contributo per le spese per l'abitazione primaria (segnatamente pigioni, spese accessorie ed altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7.*

2. *Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia per la locazione dell'abitazione primaria è un aiuto all'unità di riferimento con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento per uso personale e familiare. Esso viene versato nel caso non vi siano altre soluzioni percorribili.  
Le modalità di erogazione del contributo e la sua restituzione sono da convenire anticipatamente con il beneficiario e con il locatore tramite una dichiarazione di cessione.*
3. *Riservata la natura puntuale delle prestazioni in ambito sociale, il contributo per le spese energetiche dell'abitazione primaria può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7.*

#### **Art. 10**

##### **Spese per le prestazioni di cura e per l'assicurazione malattie obbligatoria**

1. *Riservata la natura puntuale delle prestazioni in ambito sociale, il contributo per le spese di cura (franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7, se la spesa non è già coperta da altri enti pubblici o privati, su presentazione della fattura o della richiesta di acconto (preventivi esclusi). Per il resto valgono le disposizioni dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e l'art. 20 cpv. 1 lett. b della Legge cantonale sull'assistenza sociale (LAS).*
2. *Riservata la natura puntuale delle prestazioni in ambito sociale, il contributo per le spese per il pagamento di premi per l'assicurazione malattie obbligatoria può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7.*

Il Municipio prima della seduta del Consiglio Comunale di luglio chiedeva tuttavia di poter presentare delle osservazioni al rapporto della Commissione del 20 giugno 2023, cosa che la Commissione accettava, per cui la trattanda venne stralciata dall'ordine del giorno del Consiglio Comunale di luglio.

In seguito il Municipio ha inviato alla Commissione delle Petizioni la lettera del 25 agosto 2023 che avanza delle osservazioni e delle controproposte rispetto a quelle formulate dalla Commissione delle Petizioni nel rapporto del 20 giugno 2023.

Il Municipio nella lettera del 25 agosto 2023 **formula una controproposta alla proposta della Commissione del 20 giugno in merito alle spese per energia (art. 2, cpv. 1, lettera h e art. 14, divenuto 13 bis)** con la seguente motivazione:

##### **Spese energia**

*Integrazione nel nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale una nuova voce all'art. 2 cpv. 1 lettera "h" denominata "spese energetiche", regolamentata da un articolo specifico (art. 14 - nuovo).*

*L'obiettivo è quello di intervenire dove il conguaglio delle spese inerenti all'energia eccedono l'importo previsto per il consumo indicato nelle norme COSAS e ripreso dalle direttive cantonali in materia di assistenza. Infatti, nel forfait di mantenimento è già compresa una quota per l'energia (vedi tabella seguente).*

UR	Forfait mantenimento	di cui elettricità
1 persona	CHF 997.00	CHF 50.00
2 persone	CHF 1'525.00	CHF 76.00
3 persone	CHF 1'854.00	CHF 93.00
4 persone	CHF 2'134.00	CHF 107.00
5 persone	CHF 2'413.00	CHF 121.00
6 persone	CHF 2'615.00	CHF 131.00
7 persone	CHF 2'817.00	CHF 141.00

Quindi, applicando la medesima regola in materia di regolamento, si interverrebbe solo per l'eccedenza se i conguagli sono superiori a:

- CHF 600.- per persone sole (CHF 50 x 12 mesi),
- CHF 912.- per due persone (CHF 76 x 12 mesi),
- CHF 1'116.- per tre persone (CHF 93 x 12 mesi), e via dicendo.

In questo modo **si andrebbe a coprire solo l'eccedenza a quanto già esigibile.**

Prendendo un esempio concreto:

- famiglia di 3 persone, conguaglio AIL CHF 1'400.-, dedotto forfait elettrico fr. 1'116.- (93.- x 12.-), si interverrebbe per fr. 284.- corrispondenti alla quota eccedente, ovviamente a condizione che vi siano i parametri di accesso al Regolamento stesso.

Questo consentirebbe di disporre di una misura concreta a sostegno dei cittadini confrontati con l'aumento dei costi dell'energia: **equa** perché, rispetto al passato, non si va a coprire l'intera spesa visto che l'obiettivo è aiutare per i costi derivanti dall'aumento e, non da ultimo, **sostenibile** per la Città anche dal punto di vista finanziario.

Idealmente se 3'000 persone, corrispondenti a ca. 1'900 unità di riferimento chiedessero tale aiuto (pari al 5% della popolazione come indicato nello studio povertà), per un importo medio corrispondente a CHF 180.-/200.- per economia domestica, la spesa si aggirerebbe sui fr. 350'000.-/400'000.-.

Il Municipio nella lettera del 25 agosto 2023 **respinge la proposta della Commissione del 20 giugno in merito alle spese per cassa malati** senza particolari motivazioni.

Il Municipio nella lettera del 25 agosto 2023 **respinge la proposta della Commissione del 20 giugno in merito alle spese per prestazioni prescolastiche (art. 2, cpv. 1 lettera c)** con la seguente motivazione:

*Mantenimento della versione originale del MMN. 11250 in quanto l'emendamento ipotizzato dalla Commissione comporterebbe delle conseguenze inique ed economicamente imprevedibili (es. presa a carico delle spese dei nidi di infanzia, per le quali i redditi bassi già ricevono contributi dal Cantone nei servizi riconosciuti dalla Legge famiglie).*

Il Municipio nella lettera del 25 agosto 2023 **propone la seguente soluzione per i limiti di reddito (art. 6):**

*Rispetto al limite di reddito disponibile residuale, ripresa dell'importo dalla Commissione per le unità di riferimento di una persona; mentre per le unità di riferimento dalle due persone in su, mantenimento dei limiti di reddito proposti nel MMN. 11250 in quanto più favorevoli.*

Infine il Municipio nella lettera del 25 agosto 2023 **propone una modifica relativa alle spese funerarie e sepolture (art. 11)** con la seguente motivazione:

*Considerato che ogni persona ha diritto ad un'adeguata sepoltura ed è protetto dalla Costituzione federale e che il compito è demandato ai Comuni - che valutano le singole situazioni per i propri domiciliati che non hanno disponibilità finanziarie - l'articolo sulle spese funerarie viene modificato indicando che i dettagli sono specificati come da apposita Ordinanza Municipale.*

*In collaborazione con la Divisione Affari Giuridici, prendendo riferimento da quanto sviluppato in altre realtà comunali, è in corso la stesura di un'ordinanza con una serie di articoli nell'intento di porre delle limitazioni legate alla spesa specifica. Questo contribuirà anche a contenere le richieste, negli ultimi anni aumentate in maniera importante. Ad oggi infatti, come presentato nell'attuale regolamento, non sono sufficientemente chiari i doveri di assistenza degli eredi anche quando gli stessi hanno sufficiente disponibilità economica.*

## **9. Conclusioni e dispositivo di voto**

**Con le presenti conclusioni ed il presente dispositivo di voto la Commissione delle Petizioni si adegua nella sostanza alle proposte del Municipio del 25 agosto 2023, illustrate nel punto precedente.**

**Il testo del dispositivo della Commissione contiene inoltre alcune precisazioni di ordine formale**, in particolare per quanto riguarda il fatto che le spese per l'abitazione e l'energia si riferiscono all'*abitazione primaria* (art. 2 e 13 bis); all'art. 2 sostituisce il termine "*cure odontoiatriche*" con quello più ampio di "*cure dentarie*", "*bambini e adolescenti*" con "*minorenni*", "*attività a pagamento in ambito scolastico*" con "*spese per prestazioni scolastiche ed extrascolastiche*"; all'art. 10 precisa meglio le spese di cura (*franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap*); infine specifica negli art. 9, 10 e 11 il nome delle leggi cantonali di riferimento.

**L'entrata in vigore del nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale della Città di Lugano** sarà stabilita dal Municipio dopo la scadenza dei termini di referendum e dopo l'approvazione del Regolamento da parte della Sezione enti locali.

Dopo il lungo e complesso iter sopradescritto le sottoscritte e i sottoscritti Consiglieri Comunali della Commissione delle Petizioni invitano il Consiglio Comunale a voler

### risolvere:

1. È approvato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale della Città di Lugano come al progetto contenuto nell'inserto 1 del messaggio, con le seguenti modifiche:

**Art. 2 cpv. 1**

*Le prestazioni comunali sono destinate a coprire bisogni puntuali e si compongono in particolare di contributi per le seguenti spese:*

- a. *per l'abitazione primaria e per il deposito di garanzia per locazione dell'abitazione primaria;*
- b. *per prestazioni di cura, comprese le cure dentarie;*
- c. *per prestazioni scolastiche ed extrascolastiche;*
- d. *per la partecipazione di minorenni a colonie, corsi estivi e doposcuola;*
- e. *per servizi funebri e di sepoltura;*
- f. *per eventi straordinari ed altri bisogni puntuali;*
- g. *per formazione e perfezionamento professionale;*
- h. *per spese energetiche dell'abitazione primaria.*

**Art. 4 lett. f**

- f. *persone che fanno richiesta per un importo inferiore al 30% rispetto a titoli/capitali attivi al momento della richiesta.*

**Art. 6 cpv. 1**

*Il limite di reddito disponibile residuale (in CHF/annuo) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali tiene conto del numero di persone per unità di riferimento, come segue:*

*1 persona: 17'425*

*2 persone: 26'000*

*3 persone: 32'000*

*4 persone: 37'500*

*5 persone: 42'500*

*6 persone: 45'500*

*7 persone: 50'000*

*Per ogni persona in più il limite sale di 4'000 CHF.*

**Art. 9, cpv. 1**

***Spese per l'abitazione primaria ed il deposito di garanzia per locazione dell'abitazione primaria***

1. *Riservata la natura puntuale delle prestazioni in ambito sociale e tenuto dei massimali degli affitti riconosciuti dalla Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), il contributo per le spese per l'abitazione primaria (segnatamente pigioni, spese accessorie ed altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7.*

**Art. 10 cpv. 1**

***Spese per le prestazioni di cura e per l'assicurazione malattie obbligatoria***

1. *Riservata la natura puntuale delle prestazioni in ambito sociale, il contributo per le spese di cura (franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7, se la spesa non è già coperta da altri enti pubblici o privati, su presentazione della fattura o della richiesta di acconto (preventivi esclusi). Per il resto valgono le disposizioni dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e l'art. 20 cpv. 1 lett. b della Legge cantonale sull'assistenza sociale (LAS).*

**Art. 11**

**Spese per servizi funebri e di sepoltura**

1. *Per le spese per servizi funebri e di sepoltura valgono le disposizioni dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e l'art. 20 cpv. 1 lett. b della Legge cantonale sull'assistenza sociale (LAS).*
2. *Il Municipio disciplina i dettagli mediante Ordinanza.*

**Art. 13 bis**

**Spese energetiche per l'abitazione primaria**

*Entro i limiti posti dall'art. 7, possono essere concessi aiuti per le spese legate all'erogazione di elettricità e di gas, laddove il conguaglio eccede il forfait dei consumi energetici previsto dalle norme della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) e ripreso dalle direttive cantonali in materia di assistenza.*

2. È abrogato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale della Città di Lugano del 12 febbraio 2007.
3. Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.
4. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE  
DELLE PETIZIONI  
Raoul Ghisletta, relatore  
Jean-Jacques Aeschlimann  
Giovanni Albertini  
Gian Maria Bianchetti - con riserva  
Luca Campana - con riserva  
Demis Fumasoli - con riserva  
Laura Méar  
Marisa Mengotti  
Lorenzo Pianezzi - con riserva  
Zahra Rusconi  
Petra Schnellmann  
Omar Wicht - con riserva